

TRANSFER PRICING, APERTA UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA FINO AL 22 LUGLIO

L'Ocse cambia le regole sui servizi infragruppo

L'Ocse mette mano alle regole sui servizi infragruppo per la prima volta in oltre dieci anni. L'Organizzazione ha avviato una consultazione pubblica su una proposta di revisione del Capitolo VII delle linee guida sul transfer pricing dedicato ai servizi infragruppo. Il documento, pubblicato il 1° giugno, rappresenta il primo aggiornamento organico della disciplina dal 2015. I soggetti interessati potranno trasmettere osservazioni all'Ocse fino al 22 luglio.

La proposta non modifica il principio di libera concorrenza (arm's length principle), che continua a costituire il riferimento per la determinazione dei corrispettivi applicati tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. L'obiettivo è allineare la disciplina dei servizi infragruppo ai principi contenuti nei Capitoli I, II e III delle linee guida sul transfer pricing e fornire ulteriori esempi applicativi.

La bozza riorganizza il Capitolo VII attorno al concetto di "accurata delimitazione" della transazione. A tal fine introduce una sezione dedicata all'analisi delle caratteristiche economicamente rilevanti dei servizi infragruppo, comprese le funzioni svolte dalle parti, gli asset utilizzati, i rischi assunti, la struttura organizzativa del gruppo e le interazioni con altre operazioni infragruppo.

Rimane confermata la necessità di verificare l'esistenza di un beneficio per la società destinataria del servizio.

La proposta amplia tuttavia le in-

dicazioni relative alla valutazione di tale beneficio, precisando che esso può consistere, tra l'altro, nell'incremento dei ricavi, nel miglioramento della redditività, nella riduzione dei costi, nell'aumento dell'efficienza operativa o in una migliore allocazione delle risorse.

Secondo il documento, la verifica deve essere effettuata sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui l'attività viene svolta. La mancata realizzazione del beneficio atteso non esclude di per sé l'esistenza del servizio. La bozza precisa inoltre che la verifica dell'esistenza del servizio deve essere distinta dall'analisi del corrispettivo applicato.

Il documento dedica un'apposita sezione alle attività svolte dalle società capogruppo. Viene confermato che le attività svolte esclusivamente in ragione della partecipazione detenuta non costituiscono servizi infragruppo. La proposta precisa tuttavia che attività svolte da una capogruppo possono configurare servizi remunerabili qualora producano un beneficio per le società partecipate.

L'Ocse interviene inoltre sul trattamento dei costi sostenuti nell'ambito di attività riconducibili agli azionisti.

Secondo la proposta, tali costi non devono necessariamente essere attribuiti alla società capogruppo ultima, ma possono essere imputati ad altre società del gruppo che svolgono le relative funzioni, incluse holding intermedie o società regionali.

— © Riproduzione riservata — ■

